



Collegato alla Finanziaria 2007

D.L. 03.10.2006 n. 262 convertito in
Legge il 23.11.2006 n. 286

Mancata emissione scontrino/ricevuta fiscale art. 1 commi da 8 a 8-ter

-  □ In caso di mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale può essere disposta la sospensione dell'attività **da 3 giorni a un mese** qualora siano state **contestate tre violazioni nel corso di un quinquennio**; il periodo di sospensione dell'attività può arrivare fino a 6 mesi nel caso in cui l'ammontare complessivo dei corrispettivi non certificati **superi l'importo di € 50.000**;
-  □ Il provvedimento di sospensione dell'attività, **è immediatamente esecutivo**, lo stesso viene notificato entro 6 mesi da quando è contestata la terza violazione;
-  □ L'effettivo adempimento della sospensione dell'attività è assicurata con **sigillo** dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ad apporre il sigillo di sospensione

Indeducibilità ammortamento terreno

art. 2 comma 18

L'art. 36 comma 7 DL n. 223/2006 "Bersani-Visco" ha stabilito l'obbligo di calcolare le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali sul costo **al netto del valore delle aree occupate dalla costruzione e di quelle pertinenziali**, prevedendo che tale valore:

- doveva essere determinato attraverso un'apposita perizia di stima;
- non poteva comunque essere inferiore al 20% (ovvero 30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo.


Il DL n. 262/2006 ha modificato la predetta disposizione stabilendo che:

- ➔ **non è più richiesta la redazione della perizia di stima;**
- ➔ **il costo del terreno**, qualora non autonomamente acquistato in precedenza, è pari al **maggiore** tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e il **20%** (ovvero **30%** per i fabbricati industriali) del costo complessivo;
- ➔ per **fabbricati industriali** si intendono quelli destinati alla produzione o alla trasformazione di beni. In merito l'Agenzia delle Entrate ha specificato che è necessario considerare **l'effettiva destinazione** del fabbricato a prescindere dalla classificazione catastale;
- ➔ la limitazione della deducibilità si applica anche in caso di immobili acquisiti in leasing con riferimento alla quota capitale.
- ➔ la norma è **applicabile dal 2006**, anche per le quote di ammortamento e i canoni leasing relativi ai fabbricati acquistati/acquisiti in periodi d'imposta precedenti.

Indeducibilità ammortamento terreno


art. 2 comma 18

- Relativamente ai **fabbricati acquistati/acquisiti in periodi d'imposta precedenti** è stabilito che:



Per la determinazione del maggior valore va confrontato il valore esposto **nel bilancio al 31.12.2005** e quanto risultante dall'applicazione delle percentuali del 20-30% al costo complessivo del fabbricato, **al netto di costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate.**

Considerato che nella maggior parte dei casi **non si è proceduto alla contabilizzazione separata del terreno** dal fabbricato, il metodo di calcolo più ricorrente sarà quello di applicazione delle percentuali forfetarie del 20-30% al costo complessivo diminuito dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate.



Il **residuo valore ammortizzabile** è pari alla quota di costo riferibile al fabbricato, al netto delle quote dedotte, **calcolate sul costo complessivo**: in pratica, quindi, gli ammortamenti dedotti vanno riferiti interamente al fabbricato anche se compresi delle quote del terreno.

FATTISPECIE		DETERMINAZIONE VALORE DELL'AREA
Area acquistata autonomamente rispetto al fabbricato		Prezzo di acquisto desumibile dal rogito (aumentato delle spese accessorie)
Area non acquistata autonomamente rispetto al fabbricato	Iscrizione separata del terreno in bilancio	Valore del terreno iscritto in bilancio al 31.12.2005 e comunque non inferiore al 20-30% del costo complessivo (al netto di rivalutazioni e costi incrementativi)
	No iscrizione separata del terreno in bilancio	20% o 30% del costo complessivo iscritto in bilancio al 31.12.2005 (al netto di rivalutazioni e costi incrementativi)

Operazioni con paesi “Black list”

art. 1 comma 6

e art. 1 commi da 301 a 303 Finanziaria 2007

- Viene esteso il regime di indeducibilità delle spese riferite ad operazioni effettuate con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata alle **prestazioni di servizi rese da professionisti** residenti nei suddetti Paesi.

Vi è comunque la possibilità di fornire la **prova** che il prestatore del servizio svolge effettivamente un'attività economica o che l'operazione posta in essere risponde ad un effettivo interesse economico e la stessa ha avuto concreta attuazione.

- Con la Finanziaria 2007 viene risolta la questione della mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese derivanti da Paesi black-list ai sensi dell'art. 110, commi 10 e 11, TUIR.

In sintesi, la separata indicazione delle spese sostenute **non è più considerata quale condizione necessaria** per la deducibilità delle stesse.

All'omessa o incompleta indicazione delle spese in esame è ora applicabile la sanzione del 10% con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000.

E' infine espressamente prevista **l'estensione del nuovo regime sanzionatorio alle violazioni commesse fino al 31.12.2006.**

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari art. 2 comma 21 e art. 1 comma 310 Finanziaria 2007

- E' **innalzata al 20%** l'imposta sostitutiva introdotta dal 2006 (in misura pari al 12,50% ex art. 1 comma 496 Legge n. 266/2005), applicabile **alle plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione a titolo oneroso di fabbricati e di terreni (edificabili e non) acquistati/costruiti da meno di 5 anni.**
 - **La finanziaria 2007 ha modificato nuovamente tale condizione in quanto non è più possibile usufruire dell'imposta sostitutiva del 20% per le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili e non, qualunque sia la data di acquisto.**
-

Successioni e donazioni

art. 2 commi da 47 a 53

E' stata reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni

Beneficiari della donazione o della successione sono:

1. **Il coniuge e i parenti in linea retta** (ad esempio, figli, figli dei figli, ecc): l'aliquota è del **4%** (ma con una **franchigia di 1 milione** da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari);
 2. **I fratelli e le sorelle**: l'aliquota è del 6% (con una **franchigia di 100 mila euro** da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari);
 3. **Gli altri parenti fino al quarto grado**, gli **affini in linea retta** e gli **affini in linea collaterale fino al terzo grado**: l'aliquota è del 6% (senza alcuna franchigia);
 4. **Altri soggetti diversi dai precedenti**: l'aliquota è dell'8% (senza franchigia).
 5. **Se** il beneficiario del trasferimento è una persona **portatrice di handicap** riconosciuto grave, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore che **supera 1.500.000 euro**;
-

Successioni e donazioni

art. 2 commi da 47 a 53

- ➔ Nel caso che la successione e la donazione riguardino **beni immobili**, le **imposte ipotecarie e catastali si applicano con le aliquote, rispettivamente del 2 e dell'1 per cento**.
 - ➔ Qualora i beneficiari della successione o i donatari si trovino nella condizione di poter richiedere i benefici dell'acquisto "**prima casa**", le imposte sono dovute in **misura fissa di euro 168 ciascuna**.
-

Successioni e donazioni art. 2 commi da 47 a 53 e art. 1 comma 78 Finanziaria 2007

La Finanziaria 2007 ha previsto **l'esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore dei discendenti, aventi ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.**

L'agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:



In caso di quote di partecipazione e azioni in società di capitali (srl, spa, ecc), il trasferimento deve comportare l'acquisizione o l'integrazione del **controllo della società** (le condizioni del controllo dell'azienda da parte del beneficiario **non è prevista per le società di persone**, quindi, sono agevolate anche le donazioni e le successioni di partecipazioni di piccoli tagli);



Gli aventi causa devono **proseguire l'attività d'impresa o mantenere il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni** dalla data del trasferimento, comunicandolo con apposita dichiarazione in sede di presentazione della denuncia di successione o all'atto di donazione. In caso di mancato rispetto è prevista la **decadenza** del beneficio con il pagamento dell'imposta ordinaria, della sanzione per omesso versamento pari al 30% e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta doveva essere pagata.

Successioni e donazioni art. 2 commi da 47 a 53 e art. 1 comma 78 Finanziaria 2007

- ➔ Ai fini della determinazione della base imponibile dei trasferimenti di aziende, azioni e quote sociali va **escluso il valore dell'avviamento**.
- ➔ Il termine di presentazione della dichiarazione di successione è stato ristabilito a **12 mesi** dalla data di apertura della successione.

Tutte le novità illustrate si applicano alle **successioni aperte dal 03.10.2006** nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate, alle scritture private non autenticate **presentate per la registrazione a decorrere dall'1.1.2007**.

Credito d'imposta “Caro Gasolio”

art. 2 commi da 57 e 58

A fronte dell'aumento a € 416 per mille litri di prodotto dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è previsto il **rimborso del maggior onere**, anche mediante **compensazione** a favore di:

- Autotrasportatori di merci con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t.;
- Enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto;
- Imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale o locale;
- Enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Al fine del rimborso dovrà essere presentata apposita dichiarazione all'Agenzia delle Dogane.

Nuovo regime di deducibilità dei veicoli aziendali

art. 2 commi 71 e 72

Vi è la **generalizzata indeducibilità** dei costi/spese (quote di ammortamento, canoni leasing, carburanti, assicurazioni, ecc.) relativi alle autovetture, ciclomotori e motocicli, ad eccezione delle ipotesi di:

deducibilità integrale per :

1. Veicoli **utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa**;
2. Veicoli **adibiti ad uso pubblico**.

deducibilità limitata

- nella **misura dell'80%** per i veicoli utilizzati da **agenti e rappresentanti di commercio**, nel limite, per il costo d'acquisto, di € 25.822.84. La norma specifica che tale limitazione si applica ai veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti in modo **non esclusivamente** strumentale all'esercizio dell'attività;

Nuovo regime di deducibilità dei veicoli aziendali art. 2 commi 71 e 72

- **In misura corrispondente all'importo che costituisce fringe benefit in capo al dipendente per i veicoli dati in uso promiscuo allo stesso** per la maggior parte del periodo d'imposta (pari al **50%** della percorrenza convenzionale di 15.000 Km sulla base delle tariffe ACI). **La finanziaria 2007 ha spostato la decorrenza di tale norma facendola decorrere dal 2007 e non più dal 3 ottobre 2006 (data di entrata in vigore del DL 262/2006);**
- Nella misura del **25%** per i veicoli utilizzati dai **professionisti**, nel limite, per il costo d'acquisto, di € 18.075,99.

Il nuovo regime di deducibilità dei veicoli di cui all'art. 164, TUIR ha effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in esame, per cui, per la generalità dei soggetti, **dal 2006**.

Nuovo regime di deducibilità dei veicoli aziendali art. 2 commi 71 e 72

- E' infine previsto che con un decreto ministeriale potranno essere modificate le percentuali di deducibilità in precedenza elencate, in conseguenza degli effetti finanziari derivanti dall'autorizzazione UE all'introduzione di una percentuale di detrazione ridotta dell'IVA relativa ai veicoli di cui all'art. 19-bis 1 lett. c, DPR 633/72.
-

Individuati gli autocarri equiparati alle autovetture

Art. 35, comma 11 DL 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006

Provvedimento Agenzia Entrate 6.12.2006

- Nell'ambito delle misure antielusive contenute nella Manovra correttiva (Bersani-Visco), l'art. 35, comma 11, prevede che:

“Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i veicoli che **a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone**. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime degli autoveicoli di cui al comma 1 lettera b), articolo 164 TUIR ai fini delle imposte dirette, e al comma 1 lettera c), dell'articolo 19-bis 1 DPR 633/72, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”

- Ora l'Agenzia delle entrate con il Provvedimento 6.12.2006 specifica che rientrano nella citata previsione i veicoli che, pur immatricolati come **N1**

Individuati gli autocarri equiparati alle autovetture

Art. 35, comma 11 DL 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006

Provvedimento Agenzia Entrate 6.12.2006

(autocarri), abbiano:

- Codice di carrozzeria **F0** (effe zero);
- **4 o più posti**;
- Un **rapporto tra la potenza del motore** espressa in Kw **e la portata del veicolo**, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva e la tara, espressa in tonnellate, **uguale o superiore a 180**.

La verifica del **rapporto potenza/portata** risulta dalla seguente formula:

$$Pt \text{ (kw)}$$

$$Mc - T \text{ (t)}$$

Dove:

Pt è la potenza del motore espressa in Kw

Mc è la massa complessiva

T è la tara

Individuati gli autocarri equiparati alle autovetture

Art. 35, comma 11 DL 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006

Provvedimento Agenzia Entrate 6.12.2006

Se il risultato è inferiore o uguale a 180	Non si applicano le limitazioni IVA e II.DD. previste per le autovetture
Se il risultato è superiore a 180	Si applicano le limitazioni IVA e II.DD. Previste per le autovetture
Dati	Riferimento carta di circolazione
Categoria del veicolo	(J) —————> N1
Codice carrozzeria	(J.2) —————> F0
Numero posti	(S.1) —————> 4 o più posti

Individuati gli autocarri equiparati alle autovetture
Art. 35, comma 11 DL 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006
Provvedimento Agenzia Entrate 6.12.2006

- Per poter determinare il citato rapporto i dati, desumibili sempre dalla carta di circolazione, sono individuati:

Potenza motore (Pt)	(P.2)
Massa complessiva (Mc)	(F.2)
Tara (T)	pagina 3 della carta di circolazione (può essere definita anche come “massa a vuoto”)

- In alcuni casi si è riscontrato che a pagina 3 della carta di circolazione viene riportata **direttamente la portata** del veicolo. Qualora la carta di circolazione sia redatta su stampati di tipo vecchio i predetti dati sono indicati distintamente a pagina 2.

Modifiche alla disciplina fiscale degli autoveicoli

Art. 35, comma 5, 6, 6 bis e 6 ter DL 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006

- Un'altra disposizione nell'ambito delle misure antielusive contenute nella Manovra correttiva (Bersani-Visco), prevede che non sarà più possibile dedurre quote di ammortamento **anticipato** in relazione agli autoveicoli a deducibilità limitata

Inoltre,

- con riferimento alla deducibilità dei canoni **leasing** riferibili ai beni in questione il comma 6 bis, subordina la deduzione fiscale alla condizione che il relativo contratto di leasing **non** sia **inferiore** al **periodo** di **ammortamento** sulla base dei coefficienti afferenti i beni in questione. L'effetto di tale norma decorre dal 12 agosto 2006 data di conversione in legge del DL 223.
-